

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 2195

"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-
legge 4 dicembre 2015, n. 191,
recante disposizioni urgenti
per la cessione a terzi dei
complessi aziendali del
Gruppo ILVA"

(testo approvato dalla
Camera dei deputati)

gennaio 2016
n. 274



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nel settore
delle attività produttive e in quello
dell'agricoltura



SERVIZIO STUDI
TEL. 066706-2451
studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 2195**

"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-
legge 4 dicembre 2015, n. 191,
recante disposizioni urgenti per
la cessione a terzi dei complessi
aziendali del Gruppo ILVA"

(testo approvato dalla
Camera dei deputati)

gennaio 2016
n. 274

a cura di: G. Buonomo

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	7
SCHEDE DI LETTURA.....	11
Articolo 1 <i>(Accelerazione procedimento di cessione e disposizioni finanziarie)</i>	
Scheda di lettura.....	13

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Accelerazione procedimento di cessione e disposizioni finanziarie)

Il **comma 1** interviene sulla procedura di cessione dei beni aziendali delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, ed in particolare sulla procedura di cessione dei complessi aziendali di ILVA S.p.a in amministrazione straordinaria. A tal fine il **comma 2** fissa al 30 giugno 2016 il termine entro il quale i commissari del Gruppo ILVA debbono espletare le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali.

Il **comma 3** dispone altresì l'erogazione in favore dell'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA della somma di 300 milioni di euro (con la copertura finanziaria indicata nel **comma 4** e le modalità di erogazione di cui al **comma 5**) che l'aggiudicatario dei beni aziendali provvederà a restituire allo Stato. Un'ulteriore disposizione di carattere finanziario riguarda il pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria (**comma 6**).

I **commi da 6-bis a 6-septies** recano disposizioni che autorizzano i commissari straordinari a contrarre finanziamenti statali per 800 milioni di euro, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di natura ambientale e sanitaria; il **comma 6-octies** modifica i parametri per l'accesso alle misure di sostegno per l'accesso al credito per le imprese creditrici di ILVA di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 1 del 2015. Ulteriori **disposizioni inserite dalla Camera dei deputati** riguardano i lavoratori dello stabilimento ILVA di Genova Cornigliano (**commi 6-novies e 6-decies**), mentre il **comma 6-undecies** disciplina l'impiego delle somme eventualmente confiscate all'esito di procedimenti penali.

Viene, altresì, fissato al 30 giugno 2017 il termine ultimo per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (**comma 7**). Dopo una norma sui limiti entro cui verranno concesse le garanzie alle imprese (**comma 7-bis**) - **introdotta dalla Camera dei deputati** unitamente alla disciplina delle relazioni imposte all'aggiudicatario ed ai commissari del gruppo ILVA (**commi 8-bis e 10-bis**) - si interviene sulle procedure di modifica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (**commi 8-9**). Infine, il **comma 10** reca una clausola di salvaguardia della normativa europea.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1*(Accelerazione procedimento di cessione e disposizioni finanziarie)*

Testo del decreto-legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
1. All'articolo 4, comma 4- <i>quater</i> , del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. <i>Identico.</i>
<p><i>a)</i> al primo periodo, dopo le parole: «rapidità ed efficienza dell'intervento» sono inserite le seguenti: «, anche con riferimento ai profili di tutela ambientale»;</p>	
<p><i>b)</i> al secondo periodo, dopo le parole: «primaria istituzione finanziaria» sono aggiunte le seguenti: «o di consulenza aziendale»; la parola: «individuata» è sostituita dalle seguenti: «individuate, ai sensi delle disposizioni vigenti,»;</p>	
<p><i>c)</i> al terzo periodo, le parole: «Il commissario straordinario richiede al potenziale affittuario o acquirente, contestualmente alla presentazione dell'offerta, la presentazione di» sono sostituite dalle seguenti: «Le offerte sono corredate da».</p>	
2. Entro il 30 giugno 2016, i commissari del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria espletano, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione, le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali individuati dal programma commissariale ai sensi ed in osservanza delle modalità di cui	2. <i>Identico.</i>

Testo del decreto-legge —————	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati —————
all'articolo 4, comma 4- <i>quater</i> , del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, assicurando la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del o dei soggetti aggiudicatari.	
<p>3. Al solo scopo di accelerare il processo di trasferimento e conseguire la discontinuità di cui al comma 2, garantendo nel contempo la prosecuzione dell'attività in modo da contemperare le esigenze di tutela dell'ambiente, della salute e dell'occupazione, nelle more del completamento delle procedure di trasferimento, è disposta in favore dell'amministrazione straordinaria l'erogazione della somma di 300 milioni di euro, indispensabile per fare fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria. L'erogazione della somma di cui al precedente periodo è disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il relativo stanziamento è iscritto sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. L'aggiudicatario, individuato all'esito della procedura di cui al comma 2, provvede alla restituzione allo Stato dell'importo erogato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno <i>spread</i> pari al 3 per cento, entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. I rimborsi del capitale e degli interessi derivanti dall'erogazione di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello</p>	<p>3. Al solo scopo di accelerare il processo di trasferimento e conseguire la discontinuità di cui al comma 2, garantendo nel contempo la prosecuzione dell'attività in modo da contemperare le esigenze di tutela dell'ambiente, della salute e dell'occupazione, nelle more del completamento delle procedure di trasferimento, è disposta in favore dell'amministrazione straordinaria l'erogazione della somma di 300 milioni di euro, indispensabile per fare fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria. L'erogazione della somma di cui al precedente periodo è disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il relativo stanziamento è iscritto sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. L'aggiudicatario, individuato all'esito della procedura di cui al comma 2, provvede alla restituzione allo Stato dell'importo erogato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno <i>spread</i> pari al 3 per cento, entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. I rimborsi del capitale e degli interessi derivanti dall'erogazione di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello</p>

Testo del decreto-legge —————	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati —————
Stato, per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.	Stato, per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
<p>4. All'onere derivante dall'erogazione della somma di cui al comma 3, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo. All'onere derivante dal venire meno del rimborso dei mutui di cui al predetto articolo 45, pari a 13,1 milioni di euro a decorrere dal 2017 in termini di saldo netto da finanziare e a 7,05 milioni di euro per l'anno 2017, 6,88 milioni di euro per l'anno 2018 e 6,71 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante riduzione, per un importo pari a 13,1 milioni di euro a decorrere dal 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>

Testo del decreto-legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.	
6. L'organo commissariale del Gruppo ILVA in Amministrazione Straordinaria provvede al pagamento con priorità dei debiti prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria, anche in deroga al disposto dell'articolo 111- <i>bis</i> , ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In relazione alle condotte poste in essere dall'organo commissariale del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e dai soggetti da esso funzionalmente delegati, in esecuzione di quanto disposto dal periodo che precede, trova applicazione, anche con riguardo alla responsabilità civile, l'esonero previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.	6. <i>Identico.</i>
	6-bis. I commissari del Gruppo ILVA, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, come eventualmente modificato e integrato per effetto della procedura di cui al comma 8, sono autorizzati a contrarre finanziamenti statali, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia, per un ammontare fino a 800 milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni di euro nel 2017. I finanziamenti statali di cui al periodo

Testo del decreto-legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
	<p>precedente sono erogati secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I relativi importi sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Sugli importi erogati maturano interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di uno <i>spread</i> pari al 3 per cento. I predetti importi sono rimborsati nel medesimo esercizio finanziario in cui sono stati erogati, ovvero in altro esercizio qualora si provveda in tal senso con apposita disposizione legislativa. I commissari del Gruppo ILVA devono tenere conto, ai fini dell'aggiudicazione con la procedura di cui al comma 2, degli impegni assunti dai soggetti offerenti e dell'incidenza di essi sulla necessità di ricorrere ai finanziamenti di cui al primo periodo da parte dell'amministrazione straordinaria. I criteri di scelta del contraente utilizzati dai commissari del Gruppo ILVA sono indicati in una relazione da trasmettere alle Camere entro il 30 luglio 2016. I crediti maturati dallo Stato per capitale e interessi sono soddisfatti, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo della società, in prededuzione, ma subordinatamente al pagamento, nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria, nonché dei creditori privilegiati ai sensi dell'articolo 2751-<i>bis</i>, numero 1),</p>

Testo del decreto-legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
	del codice civile. È, comunque, fatto obbligo di promuovere le azioni di rivalsa, le azioni di responsabilità e di risarcimento nei confronti dei soggetti che hanno, anche indirettamente, cagionato i danni ambientali e sanitari, nonché danni al Gruppo ILVA e al suo patrimonio.
	6-ter. Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono versate, per un importo pari a 400 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016.
	6-quater. All'articolo 1, comma 958, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «2.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.100 milioni di euro».
	6-quinquies. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il periodo di programmazione 2014-2020, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e di 200 milioni di euro per l'anno 2017.
	6-sexies. All'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, al quarto periodo, dopo le parole: «con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2015» sono aggiunte le seguenti: «e di 50 milioni di euro per l'anno 2016» e il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro per

Testo del decreto-legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
	<p>l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui, iscritte in bilancio rispettivamente negli anni 2015 e 2016, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni.».</p>
	<p>6-septies. Al comma 837 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>
	<p>a) le parole da: «L'organo commissariale» fino a: «Allo scopo,» sono soppresse;</p>
	<p>b) al quarto periodo, dopo le parole: «400 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2015».</p>
	<p>6-octies. All'articolo 2-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli specifici criteri di valutazione, che escludono il rilascio della garanzia per le imprese che non presentino adeguate capacità di rimborso del finanziamento bancario da garantire, nonché per le imprese in difficoltà ai sensi di quanto previsto dalla vigente disciplina dell'Unione europea, tengono conto in particolare delle esigenze di accesso al credito delle imprese con un fatturato costituito, per almeno due esercizi, anche non consecutivi, successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, per almeno il 50 per cento del relativo</p>

Testo del decreto-legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
	<p>importo, da servizi, lavori e forniture resi ai complessi aziendali della società ILVA S.p.A. I predetti criteri sono applicati per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di pubblicazione del citato decreto, fermo restando il limite di euro 35.000.000 di cui al comma 1».</p>
	<p>6-novies. Al quarto periodo del comma 2 dell'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 14-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, dopo le parole: «continuità occupazionale di tutti i lavoratori interessati» sono aggiunte le seguenti: «anche tramite il ricorso all'istituto del lavoro socialmente utile secondo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Allo scopo sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80».</p>
	<p>6-decies. Per i lavoratori dello stabilimento ILVA di Genova Cornigliano, inseriti in contratti di solidarietà antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, continua ad applicarsi, non oltre il 30 settembre 2016 e nel limite di spesa di 1,7 milioni di euro per tale anno, l'aumento del 10 per cento della retribuzione persa a seguito di riduzione di orario, previsto dall'articolo 2-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio</p>

Testo del decreto-legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
	<p>2015, n. 11. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>
	<p>6-undecies. A seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, le somme eventualmente confiscate o comunque pervenute allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali, anche diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che prima del commissariamento di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata, salvo quanto dovuto per spese di giustizia, sono versate, fino alla concorrenza dell'importo di 800 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di restituzione del prestito statale di cui al comma 6-bis e, per la parte eccedente, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla</p>

Testo del decreto-legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
	legge 4 marzo 2015, n. 20, per essere destinate al finanziamento di interventi per il risanamento e la bonifica ambientale e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, le parole da: «Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa europea, il termine ultimo per l'attuazione del Piano, comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 febbraio 2014, n. 53, è fissato al 31 dicembre 2016. È conseguentemente prorogato alla medesima data il termine di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Il comma 3-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, è abrogato.».	7. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, le parole da: «Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa europea, il termine ultimo per l'attuazione del Piano, comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 febbraio 2014, n. 53, è fissato al 30 giugno 2017 . È conseguentemente prorogato alla medesima data il termine di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Il comma 3-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, è abrogato.».
	7-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
	«2-ter. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, nei limiti della

Testo del decreto-legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
	<p>dotazione finanziaria di cui al comma 1 e di quanto previsto dall'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 20 agosto 2012, fino all'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria, a titolo gratuito e fino a un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per impresa.».</p>
<p>8. Qualora la realizzazione del piano industriale e finanziario, proposto dall'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 4, comma 4-<i>quater</i>, del decreto-legge del 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativamente allo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto, richieda modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, esse sono autorizzate, su specifica istanza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro della salute, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, che tiene luogo, ove necessario, della valutazione di impatto ambientale. La relativa istruttoria, nonché quella per l'attuazione delle conseguenti modifiche del Piano, sono effettuate ai sensi, rispettivamente, dei commi 5 e 9 dell'articolo 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, ove compatibili.</p>	<p>8. Qualora la realizzazione del piano industriale e finanziario, proposto dall'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 4, comma 4-<i>quater</i>, del decreto-legge del 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativamente allo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto, richieda modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, esse sono autorizzate, su specifica istanza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e del Ministro della salute, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, che tiene luogo, ove necessario, della valutazione di impatto ambientale e garantisce l'integrale e costante rispetto dei limiti di emissione stabiliti a livello europeo. La relativa istruttoria, nonché quella per l'attuazione delle conseguenti modifiche del Piano, sono effettuate ai sensi, rispettivamente, dei commi 5 e 9</p>

Testo del decreto-legge _____	Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati _____
	dell'articolo 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, ove compatibili.
	8-bis. Per almeno cinque anni, l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 4, comma 4-<i>quater</i>, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativamente allo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto, deve presentare alle Camere una relazione semestrale relativa allo stato di riconversione industriale e alle attività di tutela ambientale e sanitaria.
9. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, le parole: «, e i suoi contenuti possono essere modificati con i procedimenti di cui agli articoli 29- <i>octies</i> e 29- <i>nonies</i> del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni» sono soppresse.	9. Per le modifiche e integrazioni del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e di altri titoli autorizzatori, diverse da quelle necessarie per l'attuazione del Piano industriale e autorizzate ai sensi del comma 8, trovano applicazione il titolo III-<i>bis</i> della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le altre discipline ordinarie di settore.
10. Le procedure di cui al presente articolo si svolgono nel rispetto della normativa europea.	10. <i>Identico.</i>
	10-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i commissari del Gruppo ILVA inviano alle Camere una relazione sull'attività posta in essere con riguardo al materiale presente nello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto che possa contenere amianto o materiale radioattivo.

Il **comma 1** del decreto legge novella in più punti l'articolo 4, comma 4-*quater*, del D.L. n. 347/2003, il quale demanda al commissario straordinario l'individuazione dell'affittuario o dell'acquirente, a trattativa privata. Le novelle sono finalizzate, anzitutto, specificare che – tra le garanzie che debbono essere valutate dal Commissario ai fini della designazione dell'affittuario o dell'acquirente – la garanzia della rapidità e dell'efficienza dell'intervento debba concernere anche i profili di tutela ambientale (lettera *a*). Il Commissario ai sensi del primo periodo del vigente comma 4-*quater* deve infatti individuare l'affittuario o l'acquirente tra quelli che garantiscono, a seconda dei casi, la continuità nel medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali, nonché la rapidità ed efficienza dell'intervento. La novella in esame dispone che la rapidità ed efficienza dell'intervento sia anche con riferimento ai profili di tutela ambientale.

Le novelle introducono altresì la previsione che la perizia sul prezzo di mercato dei beni sia effettuata, con funzione di esperto indipendente, oltre che da primaria istituzione finanziaria, in alternativa, da una primaria istituzione di consulenza aziendale sempre designata dal MISE (lettera *b*). Il vigente comma 4-*quater*, secondo periodo, attualmente dispone che il canone di affitto o il prezzo di cessione dei beni non devono essere inferiori a quelli di mercato e come risultanti da perizia disposta da primaria istituzione finanziaria con funzione di esperto indipendente, individuata dal MISE sulla base delle disposizioni vigenti.

Infine, le novelle introducono la previsione che le offerte sono corredate da un piano industriale e finanziario nel quale devono essere indicati gli investimenti, con le risorse finanziarie necessarie e le relative modalità di copertura, che si intendono effettuare per garantire le predette finalità nonché gli obiettivi strategici della produzione industriale degli stabilimenti del gruppo (lettera *c*). La formulazione vigente del terzo periodo del comma 4-*quater* invece demanda al commissario straordinario di richiedere al potenziale affittuario o acquirente, contestualmente alla presentazione dell'offerta, la presentazione del predetto piano.

Il **comma 2** fissa al 30 giugno 2016 il termine entro il quale i commissari del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria debbono espletare - nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione - le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali individuati dal programma commissariale secondo le modalità di cui al sopra commentato comma 4-*quater* dell'articolo 4 del D.L. n. 347/2003. I commissari devono assicurare la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del o dei soggetti aggiudicatari.

Si evidenzia che la legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 841) interviene - attraverso l'introduzione di un nuovo comma 2 *bis* all'articolo 27 del citato D.Lgs. n. 270 - sui

programmi di amministrazione straordinaria per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, disponendo, per dette imprese, che il programma di amministrazione straordinaria, sia esso di cessione dei complessi aziendali o di ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, possa avere una durata fino a 4 anni (in luogo degli attuali ordinari uno o due anni), decisa da un'autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico. La norma, nella sostanza, consente un'estensione per tali imprese della durata dei programmi di amministrazione straordinaria. Si segnala, infine, che è stato recentemente pubblicato l'invito a manifestare interesse in relazione all'operazione di trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e ad altre società del medesimo gruppo.

Il **comma 3** dispone l'erogazione in favore dell'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA della somma di 300 milioni di euro. La somma viene indicata come indispensabile per fare fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria. L'erogazione della somma – ai sensi del comma – opera nelle more del completamento delle procedure di trasferimento e ha il solo scopo di accelerare il processo di trasferimento e conseguire la discontinuità gestionale ed economica di cui al comma 2, garantendo contemporaneamente la prosecuzione dell'attività, in modo da contemperare le esigenze di tutela dell'ambiente, della salute e dell'occupazione. L'erogazione è disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo stanziamento di spesa, pari come detto a 300 milioni di euro, viene iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il comma 3 dispone inoltre che l'aggiudicatario dei beni aziendali provvederà alla restituzione allo Stato dell'importo erogato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale *Euribor* a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno *spread* pari al 3 per cento. La restituzione dovrà avvenire entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del D.Lgs. n. 270/1999¹.

I rimborsi del capitale e degli interessi di cui al comma in esame sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Il **comma 4** dispone che alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal comma 3 - pari come detto a 300 milioni di euro - si provveda mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un importo corrispondente, delle somme giacenti sulla contabilità speciale istituita per le operazioni di

¹ Il riferimento a tale disposizione è stato modificato nel corso dell'esame della Camera dei deputati in luogo di quello all'articolo 72 del decreto legislativo citato riportato nel testo originario del decreto-legge. L'articolo 73 del D.Lgs. n. 270/1999 disciplina, infatti, la cessazione dell'esercizio dell'impresa disponendo che, nei casi in cui è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, se nel termine di scadenza del programma, originario o prorogato, è avvenuta la integrale cessione dei complessi stessi, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa.

ristrutturazione del debito regionale (riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi) dall'articolo 45, comma 2, del D.L. n. 66/2014 e non utilizzate per le predette finalità.

L'articolo 45 del D.L. n. 66/2014, come da ultimo modificato dal D.L. n. 78/2015, disciplina la ristrutturazione di parte del debito delle regioni, al fine di una conseguente riduzione dell'onere annuale destinato al pagamento dello stesso. Il comma 2, in particolare, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare emissioni di titoli di Stato ai fini del riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b) del medesimo articolo 45, vale a dire vita residua pari o superiore a 5 anni e valore nominale dei titoli obbligazionari regionali in circolazione pari o superiore a 250 milioni di euro. L'articolo 1, comma 700, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) ha modificato il suddetto comma 2, autorizzando, per le operazioni suddette, l'apertura di una apposita contabilità speciale. Successivamente, il D.L. n. 78/2015 (articolo 9, comma 6) ha introdotto nel medesimo comma 2 la previsione, per le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari regionali, di un contributo da parte del MEF, fino a un importo massimo complessivo di circa 543,17 milioni euro, a valere sulle disponibilità della contabilità speciale medesima. Da informazioni ricevute dalla Camera via Ragioneria generale dello Stato, si tratta della contabilità speciale n. 5866/Roma che, alla data del 10 dicembre 2015, presenta un saldo pari ad 8.727,5 milioni di euro.

In ordine all'importo dell'onere, atteso che il versamento all'entrata della suddetta somma di 300 milioni non necessita di copertura - risultando tale importo già scontato nei saldi di finanza pubblica per le operazioni di ristrutturazione del debito - lo stesso viene quantificato solo con riferimento agli effetti derivanti dal venir meno del rimborso dei mutui, derivante dalla circostanza che le operazioni di ristrutturazione non avranno corso relativamente alle corrispondenti somme giacenti nella suddetta contabilità. Tale importo viene quantificato - in termini di saldo netto da finanziare - in 13,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e - in termini di fabbisogno e indebitamento netto - a 7,05 milioni per l'anno 2017, a 6,88 milioni per l'anno 2018 e 6,71 milioni dall'anno 2019. Secondo quanto desumibile dalla relazione tecnica al disegno di legge di conversione proposto dal Governo in prima lettura, il differente importo iscritto nel saldo netto rispetto ai saldi di fabbisogno e di indebitamento va ricondotto al fatto che sul primo saldo l'onere si riferisce all'intera rata del mutuo concesso alle regioni (che sarebbe stato restituito in un arco di tempo trentennale), mentre sugli altri due saldi esso è riferito alla sola quota interessi, e risulta decrescente in quanto parzialmente compensato dall'effetto, in termini di minori interessi sul debito pubblico, derivante dal riversamento della quota rimborsata al Fondo ammortamento titoli di Stato, versamento non previsto per i mutui alle regioni. A tale onere si provvede mediante riduzione, per un importo pari a 13,1 milioni di euro a decorrere dal 2017, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, nel bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione

del MEF, utilizzando parzialmente allo scopo l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il **comma 5** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze - ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal D.L. in esame - ad apportare con propri decreti, da adottare entro il 14 dicembre 2015 (10 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. in esame), le occorrenti variazioni di bilancio. Inoltre, ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il MEF può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.

Il **comma 6** dispone che l'organo commissariale del Gruppo ILVA in Amministrazione Straordinaria provveda al pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria. Il commissario provvede a ciò anche in deroga al disposto dell'articolo 111-*bis*, ultimo comma, della legge fallimentare (R.D. n. 267/1942), ai sensi del quale se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge. In relazione alle condotte poste in essere - in esecuzione a quanto sopra disposto - dall'organo commissariale del gruppo ILVA e dai soggetti da esso funzionalmente delegati, trova applicazione, anche con riguardo alla responsabilità civile, l'esonero dalla responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati previsto dall'articolo 2, comma 6, del D.L. n. 1/2015².

Il **comma 6-*bis***, introdotto dalla Camera dei deputati, autorizza i commissari del Gruppo ILVA S.p.a. a contrarre finanziamenti statali fino a 800 milioni di euro (600 milioni nel 2016 e 200 milioni nel 2017), al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria e nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia.

Tale comma interviene nella materia disciplinata dall'articolo 1, comma 837, della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015). Tale disposizione autorizza a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 800 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato, al fine esclusivo

² L'articolo 2, comma 6, del D.L. n. 1/2015 dispone che l'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione secondo la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (articolo 6 D.Lgs. n. 231/2001) ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A. (autorizzazione integrata ambientale) e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica. Le condotte poste in essere in attuazione del Piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.

dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria l'organo commissariale, incrementando contestualmente di 400 milioni di euro la dotazione del fondo di cui all'articolo 3, comma 1-ter del D.L. 1/2015, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a copertura delle garanzie dello Stato.

Già nella relazione al disegno di legge di stabilità (legge n. 208 del 2015), con riferimento alla disposizione che poi diede origine all'articolo 1, comma 837, si ricordava come il finanziamento fosse funzionale ad assicurare la "tempestiva disponibilità" delle somme necessarie agli interventi di messa in sicurezza e bonifica per i quali la Commissione europea, nel parere motivato del 16 ottobre 2014 concernente la procedura di infrazione n. 2013/2177, ha ritenuto che l'Italia sia direttamente obbligata e responsabile anche prima della definizione giudiziaria delle responsabilità di ILVA³. Si ricorda che la normativa generale, in materia, prevede che - qualora l'operatore (nel caso di specie ILVA) al quale siano state richieste le misure di riparazione non vi si conformi tempestivamente, ovvero non sia individuabile oppure non sia tenuto a sostenerne i costi - l'autorità competente (nel caso di specie lo Stato italiano) ha facoltà di adottare essa stessa le misure necessarie, qualora non le rimangano altri mezzi. Da ultimo la Commissione, nel rilevare i ritardi nell'esecuzione dei lavori necessari per adempiere alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), ha richiesto all'Italia di conoscere gli interventi posti in essere perché sia assicurato il pieno rispetto delle prescrizioni AIA 2011-2012, come successivamente integrate, entro il mese di agosto del 2016.

Sugli importi erogati sono corrisposti interessi pari al tasso Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo precedente la data di erogazione, maggiorato di uno *spread* del 3 per cento. I finanziamenti sono erogati secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente. I commissari del Gruppo ILVA dovranno tener conto degli impegni assunti dai soggetti offerenti e dell'incidenza sugli stessi della necessità di ricorrere a predetto finanziamento nell'ambito della procedura di aggiudicazione del trasferimento dei complessi aziendali descritta al comma 2. Si prevede inoltre che i criteri della scelta del contraente utilizzati dai commissari del gruppo ILVA siano contenuti in una relazione, trasmessa alle Camere, entro il 30 luglio 2016. I crediti maturati dallo Stato per capitale e interessi sono soddisfatti in prededuzione, ma subordinatamente a quelli prededucibili degli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria e a quelli dei lavoratori dipendenti della società (creditori privilegiati ai sensi dell'articolo 2751- *bis*, numero 1) del codice civile⁴.

³ Qualora l'Italia non ottemperasse a quanto indicato nel citato parere verserebbe in stato di inadempimento che, se accertato nelle sedi giurisdizionali europee competenti, comporterebbe l'inflizione di sanzioni pecuniarie.

⁴ L'art. 111 della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942) qualifica come prededucibili i crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure

È comunque previsto l'obbligo dell'attivazione delle azioni di rivalsa, di responsabilità e di risarcimento nei confronti dei soggetti che hanno cagionato i danni ambientali e sanitari, nonché i danni allo stesso Gruppo: si richiamano genericamente⁵ le azioni di rivalsa, responsabilità e risarcimento danni nei confronti di chiunque abbia, anche indirettamente, causato danni ambientali, danni sanitari o danni economici al Gruppo ILVA.

Si ricorda che il commissario straordinario di ILVA è stato, attraverso più interventi legislativi, autorizzato a contrarre finanziamenti garantiti dallo Stato per la realizzazione del Piano ambientale. In particolare l'articolo 3, comma 1, del D.L. n. 1/2015 ha autorizzato l'organo commissariale di ILVA S.p.A. a richiedere il trasferimento (in Italia) delle somme sottoposte a sequestro penale sulla base di provvedimenti applicativi di misura cautelare reale, disposti nell'ambito dei procedimenti penali pendenti nei confronti degli azionisti e amministratori di società del gruppo ILVA e a richiedere che l'autorità giudiziaria procedente disponga l'impiego delle somme sequestrate per la sottoscrizione di obbligazioni emesse dalla società in amministrazione straordinaria (in luogo dell'aumento di capitale) e intestate al Fondo Unico di Giustizia e, per esso, al gestore *ex lege* Equitalia Giustizia S.p.A.. Il D.L. ha disposto, dunque, che il sequestro penale sulle somme si converta in sequestro delle obbligazioni, le quali sono emesse dalla società in amministrazione straordinaria ai fini dell'attuazione e della realizzazione del Piano Ambientale. Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni debbono infatti – secondo la procedura delineata dall'articolo 3, comma 1, del D.L. n. 1/2015 – essere versate in un patrimonio dell'emittente destinato in via esclusiva all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente. Contestualmente, lo stesso articolo 3, comma 1-ter, del D.L. n. 1/2015 ha autorizzato l'organo commissariale di ILVA S.p.A. - al fine della realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale, nonché di quelli destinati ad interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione e occupazione - a

concorsuali. La stessa disposizione stabilisce che anzitutto al pagamento dei crediti prededucibili siano destinate le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo della procedura.

⁵ Con l'espressione "azione di rivalsa" nell'ordinamento civile si fa di solito riferimento al rapporto assicurativo, intendendo il diritto dell'assicuratore di agire nei confronti del responsabile del sinistro per recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di risarcimento. L'azione di responsabilità richiama invece l'art. 2476 del codice civile, relativo alla responsabilità degli amministratori verso la società per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri imposti all'amministratore dalla legge o dall'atto costitutivo della società. L'azione di risarcimento del danno è quella riconducibile all'art. 2043 del codice civile. La parte sesta del D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice ambientale) reca le norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente: in particolare, ai sensi dell'articolo 300, comma 1, è danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima. Nell'ambito delle azioni di prevenzione ripristino ambientale di cui agli artt. 304 e 305 del citato decreto legislativo, se l'operatore non adempie agli obblighi previsti, o se esso non può essere individuato o se non è tenuto a sostenere i costi, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha facoltà di adottare egli stesso le misure necessarie, approvando la nota delle spese, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o comunque concorso a causare le spese stesse, se venga individuato entro il termine di cinque anni dall'effettuato pagamento.

contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 400 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato.

Come risulta dalla relazione sulla gestione dei commissari straordinari del gruppo ILVA aggiornata alla data del 31 luglio 2015, il 28 maggio 2015 è stato stipulato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-ter, un contratto di finanziamento per un valore complessivo di 400 milioni tra Ilva S.p.A. in A.S. e i seguenti istituti finanziari: CDP S.p.A.; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Banco Popolare Società Cooperativa. Il finanziamento prevede il rimborso del capitale in 40 rate costanti a partire da giugno 2020. Il finanziamento, come previsto dal citato art. 3, comma 1-ter, è assistito da garanzia dello Stato rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze. La sottoscrizione del finanziamento da parte dell'organo commissariale di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria è stata autorizzata (ai sensi del D.L. 347/2003 e del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270) dal Ministero dello Sviluppo Economico, previo parere favorevole del Comitato di Sorveglianza. Scopo del finanziamento⁶ è la realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale, ivi inclusi quelli necessari all'attuazione delle prescrizioni previste dall'A.I.A. rilasciata allo stabilimento siderurgico di proprietà della Società e recepite nel Piano Ambientale approvato dal Governo. In particolare, il finanziamento è funzionale a dare esecuzione agli investimenti richiesti dalla Commissione Europea nel proprio parere motivato reso in data 16 ottobre 2014, nel quadro della procedura di infrazione n. 2013/2177 avviata dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ed avente ad oggetto lo "Stabilimento Siderurgico Ilva di Taranto", nel rispetto della normativa dell'Unione Europea in materia.

Per ciò che attiene al prestito obbligazionario di cui al comma 1 dell'articolo 3 del D.L. n. 1, si segnala che, nell'ambito del procedimento penale milanese, l'11 maggio 2015 il giudice per le indagini preliminari (GIP), basandosi su quanto previsto dal citato articolo 3, comma 1, del D.L. n. 1, ha disposto l'utilizzo dei valori patrimoniali dei *trust* sequestrati in via rogatoria per la sottoscrizione di obbligazioni emesse dalla Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria. Egli ha inoltre ordinato la conversione del sequestro dei valori in questione in un sequestro delle obbligazioni emesse. Sulla base di quanto precede, Equitalia Giustizia S.p.A ha ordinato a UBS Fiduciaria di impartire a UBS Switzerland un ordine di pagamento. UBS Fiduciaria ha quindi impartito alla banca svizzera l'ordine di trasferire in Italia i valori patrimoniali in questione. Il 19 giugno 2015, la Procura del Canton Zurigo (*Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich*) ha dato l'autorizzazione alla banca svizzera per consegnare i beni dei *trust* all'Italia. Con sentenza del 18 novembre 2015, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale di Bellinzona ha annullato la decisione della *Staatsanwaltschaft I* del Canton Zurigo. Il relativo comunicato stampa del 24 novembre 2015 afferma che "essendo i valori patrimoniali da trasmettere soltanto presumibilmente, e non manifestamente, di origine criminale, una consegna anticipata all'Italia secondo l'art. 74a cpv. 3 AIMP è esclusa". I beni patrimoniali (di circa 1,2 miliardi) sarebbero infatti convertiti in titoli con valore non equivalente (presumibilmente senza valore o dal valore fortemente ridotto), e ciò – afferma sempre il comunicato stampa del Tribunale - costituirebbe un'espropriazione senza un giudizio penale. La sentenza del Tribunale è impugnabile.

⁶ Si legge nella relazione sulla gestione dell'organo commissariale alla data del 31 luglio 2015.

Gli oneri recati dal comma *6-bis* consistono in 600 milioni per il 2016 e 200 milioni per il 2017. A ciò si aggiungono gli interessi passivi sul debito pubblico connessi ai 400 milioni di euro versati all'entrata del bilancio dello Stato a copertura di una parte dei finanziamenti del 2016 (comma *6-ter*). Tali interessi sono stimati⁷ in *4,4 milioni per il 2016; 6,14 milioni per il 2017 e 8,14 milioni a decorrere dal 2018. I predetti importi sono rimborsati nel medesimo esercizio finanziario in cui sono stati erogati, ovvero in altro esercizio qualora si provveda in tal senso, con apposita disposizione legislativa.*

Per quanto riguarda i 600 milioni di oneri per l'anno 2016, la copertura si rinviene: versando all'entrata del bilancio dello Stato le risorse del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi dell'articolo 3, comma *1-ter*, del D.L. 1/2015, per un importo di 400 milioni di euro (comma *6-ter*); attingendo alle entrate della *voluntary disclosure*⁸ per ulteriori 100 milioni di euro (**comma 6-quater, introdotto dalla Camera dei deputati**); riducendo le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (programmazione 2014-2020) di 100 milioni di euro (**comma 6-quinquies, introdotto dalla Camera dei deputati**). Per quanto riguarda i 200 milioni di oneri per l'anno 2017, la copertura viene operata riducendo di 200 milioni il Fondo per lo sviluppo e la coesione (programmazione 2014-2020) (ancora nel comma *6-quinquies*).

Con specifico riferimento a quanto previsto dal **comma 6-ter, introdotto dalla Camera dei deputati**, esso stabilisce il versamento all'entrata del bilancio dello Stato nel 2016 di un importo pari a 400 milioni di euro delle disponibilità del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi dell'articolo 3, comma *1-ter*, del D.L. 1/2015. Tale ultima disposizione autorizza l'organo commissariale di ILVA a contrarre finanziamenti per un importo complessivo pari a 400 milioni di euro assistiti dalla garanzia dello Stato e prevede, per l'anno 2015, una dotazione iniziale di 150 milioni di euro. Si ricorda inoltre che l'articolo 3, comma *1-ter*, del D.L. 1/2015 ha autorizzato l'istituzione di una apposita contabilità speciale su cui confluiscono le risorse del citato fondo.

Il medesimo articolo 3, comma *1-ter*, del D.L. 1/2015 ha autorizzato l'istituzione di una apposita contabilità speciale su cui confluiscono le risorse del citato fondo.

⁷ Tali interessi sono stati stimati, secondo la relazione tecnica al disegno di legge di conversione proposto dal Governo in prima lettura, ipotizzando che la maggiore esigenza di copertura avvenga attraverso il ricorso al portafoglio emissioni dei titoli di Stato coerente con la strategia ipotizzata per le stime della Nota di aggiornamento al DEF, documento al quale fanno riferimento anche i tassi di interesse usati per le stime.

⁸ Si ricorda che l'articolo 1, comma 958 della legge n. 208 del 2015 ha quantificato che dalla proroga suddetta derivino 2 miliardi di euro. Con la modifica in esame si prevede che il gettito ammonterà a 2,1 miliardi. Si ricorda che il successivo comma 959 della legge n. 208 del 2015 contiene una clausola di salvaguardia: qualora dal monitoraggio delle entrate derivanti dalla procedura di *voluntary* dovesse emergere un andamento che non consente la realizzazione dell'importo preventivato, sarebbe previsto un aumento delle accise a decorrere dal 1° maggio 2016 in misura tale da assicurare il conseguimento delle maggiori entrate.

Le contabilità speciali sono conti particolari accesi a favore di Amministrazioni, enti o funzionari, presso le Sezioni di tesoreria provinciale, alimentati dalle somme versate a favore degli intestatari e da questi utilizzati per i propri pagamenti, mediante l'emissione di appositi titoli di spesa (ordini di pagamento). Nessuna contabilità speciale può essere istituita senza la preventiva autorizzazione della Direzione generale del Tesoro (attuale Ministero dell'economia e delle finanze). Non possono essere costituite né alimentate contabilità speciali con fondi provenienti dal bilancio dello Stato, salvo che ciò non sia autorizzato da specifiche disposizioni legislative (come nel caso in questione). Le contabilità speciali (come i conti correnti) costituiscono operazioni estranee al bilancio, effettuate mediante le Sezioni di tesoreria provinciale (mediante la tesoreria centrale nel caso dei conti correnti). Le operazioni di riscossione e pagamento sono contabilizzate in sede separata, rispetto a quelle concernenti la gestione del bilancio dello Stato e non incidono, ovviamente, sui risultati finanziari dell'esercizio.

Come sopra ricordato, il Fondo di cui all'articolo 3, comma 1-ter del D.L. 1/2015 era stato incrementato di 400 milioni di euro ai sensi del comma 837 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015), che autorizza peraltro l'organo commissariale di ILVA S.p.A. a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 800 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato. Ora il **comma 6-septies, introdotto dalla Camera dei deputati**, prendendo atto della nuova regolamentazione apportata dal comma 6-bis, abroga la parte del citato comma 837 su cui si sovrappone⁹, mentre lascia intatti il quinto e sesto periodo (clausole di vigenza e di autorizzazione alle variazioni di bilancio) e modifica il quarto. Esso ora prevede che la dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 1 del 2015 sia incrementata di 400 milioni di euro "per l'anno 2015" mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Occorre segnalare, sempre con riferimento al medesimo Fondo, che il **comma 6-sexies, introdotto dalla Camera dei deputati**, incrementa di 50 milioni per il 2016 le risorse ad esso destinate, utilizzando (come già era stato fatto a copertura dei 150 milioni di euro di dotazione iniziale del fondo per il 2015) le disponibilità in conto residui del Fondo istituito dall'articolo 37, comma 6, del

⁹ "L'organo commissariale di ILVA S.p.A., al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria e, nei limiti delle disponibilità residue, di interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia, è autorizzato a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 800 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato. Il predetto finanziamento costituisce anticipazione finanziaria sui fondi raccolti a seguito della emissione del prestito obbligazionario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, in prededuzione rispetto agli altri debiti, ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La garanzia dello Stato è onerosa, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Allo scopo": sono i primi tre periodi e l'incipit del quarto.

D.L. n. 66/2014, presso il Ministero dell'economia, finalizzato ad integrare le risorse del bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato.

La **Camera dei deputati ha poi introdotto il comma 6-octies** che prevede una modifica dei criteri per l'accesso alle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, destinate, ai sensi dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2005, nella misura di 35 milioni di euro, al sostegno all'accesso al credito per le piccole e medie imprese che risultino fornitrici di beni e servizi connessi all'attività di risanamento ambientale o necessari alla continuazione dell'attività di società che "gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale" ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 e che siano soggette ad amministrazione straordinaria (è il caso di ILVA s.p.a., che tuttavia non è espressamente citata) ovvero creditrici delle medesime.

Sulla disciplina relativa alla tutela delle piccole e medie imprese creditrici di ILVA è intervenuto l'articolo 1, comma 840, della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015) che ha stabilito che - con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e finanze - possono essere definiti, ai fini dell'accesso al fondo di garanzia, per le imprese sopra indicate, appositi criteri di valutazione economico-finanziaria, che tengano conto delle caratteristiche e dei particolari fabbisogni delle predette imprese. La disposizione citata prevede in particolare che gli specifici criteri di valutazione individuati escludano il rilascio della garanzia per le imprese che non presentino adeguate capacità di rimborso del finanziamento bancario da garantire nonché per le imprese in difficoltà ai sensi di quanto previsto dalla vigente disciplina dell'UE¹⁰; essa prevede altresì che i criteri vengano applicati per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di pubblicazione del citato D.M., fermo restando il limite di euro 35 milioni di riserva concessa a valere sul Fondo a favore delle predette imprese.

La norma in esame conferma i criteri appena descritti ma aggiunge che tali criteri debbano tenere conto in particolare delle esigenze di accesso al credito di imprese che per almeno due esercizi (anche non consecutivi) successivi al 31 dicembre 2010 avessero un fatturato dipendente in maniera preponderante (almeno il 50 per cento dell'importo) da servizi, lavori e forniture resi ai complessi aziendali della società ILVA S.p.A. I predetti criteri sono applicati per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di pubblicazione del citato decreto, fermo restando il limite di euro 35.000.000.

Il **comma 6-novies, introdotto dalla Camera dei deputati**, interviene sulla normativa (art. 53 della legge n. 448/2001) che regola l'attività della società per azioni a cui sono state conferite dalla regione Liguria le aree sdemanializzate, appartenenti al demanio portuale, occupate dallo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano. In particolare, la disposizione integra la previsione che impegna il Governo a garantire il mantenimento della continuità occupazionale di tutti i lavoratori interessati, precisando che questa possa essere assicurata anche

¹⁰ Per la nozione di impresa in difficoltà si veda la comunicazione 2014/C 249/01 del 31/07/2014.

mediante il ricorso all'istituto del lavoro socialmente utile, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 150/2015. Allo scopo sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto legge n. 35/2015 come convertito.

L'articolo 26 decreto legislativo n. 150/2015 ha introdotto una nuova disciplina per l'utilizzo diretto in attività di pubblica utilità di lavoratori titolari strumenti di sostegno del reddito. Più nel dettaglio, i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione ed il coordinamento di amministrazioni pubbliche. A tale scopo, le regioni e province autonome stipulano, con le medesime amministrazioni, specifiche convenzioni, sulla base della convenzione quadro predisposta dall'ANPAL. Tali convenzioni possono prevedere che le suddette attività siano svolte da lavoratori disoccupati con più di sessanta anni, che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato. L'orario di lavoro per tali soggetti non può eccedere le 20 ore settimanali. Ad essi spetta un importo mensile, erogato dall'INPS, pari all'assegno sociale (eventualmente riproporzionato in caso di orario di lavoro inferiore alle 20 ore settimanali) e per esso trovano applicazione, in quanto non diversamente disposto, le disposizioni in materia di NASpI. I relativi oneri restano a carico delle amministrazioni regionali e delle province autonome stipulanti. L'utilizzo di questi lavoratori non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro. L'assegno per i lavori socialmente utili è incompatibile con trattamenti pensionistici diretti. I soggetti utilizzatori attivano idonee coperture assicurative presso l'INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Le attività di pubblica utilità sono organizzate in modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo, entro i termini di durata dell'impegno, durante il quale è corrisposto l'assegno.

Il comma 6-decies, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che per i lavoratori dello stabilimento ILVA di Genova Cornigliano, inseriti in contratti di solidarietà difensivi prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015 (*Jobs act*), continui ad applicarsi, non oltre il 30 settembre 2016 e nel limite di spesa di 1,7 milioni di euro per tale anno, l'incremento del trattamento di integrazione salariale, nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, previsto dalla normativa vigente fino al 2015 (ai sensi dell'art. 2-bis del DL n. 192/2014). All'onere derivante dalla disposizione, pari a 1,7 milioni di euro nel 2016, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).

Per contratti di solidarietà difensivi si intendono i contratti collettivi aziendali, stipulati tra imprese industriali rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e le rappresentanze sindacali, che (a norma dell'articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726) stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale. In relazione a tale riduzione d'orario, di cui sia stata accertata la finalizzazione da parte dell'Ufficio regionale del lavoro, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, concede il trattamento d'integrazione salariale il cui ammontare è determinato

nella misura del 60% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione d'orario. L'articolo 1, comma 6, del D.L. n. 78/2009 ha previsto (in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010) l'incremento (del 20%) del trattamento di integrazione salariale nella misura del 20% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro in attuazione di un contratto di solidarietà difensivo. Successivamente, tale disposizione è stata ripetutamente prorogata (con la riduzione dal 20% al 10% dell'incremento suddetto) da varie disposizioni legislative e, da ultimo, dall'articolo 2-*bis* del D.L. n. 192/2014, che ne ha disposto la proroga fino al 2015. La disciplina dell'integrazione salariale straordinaria in caso di contratti di solidarietà difensivi è stata interamente modificata, da ultimo, dal decreto legislativo n. 148/2015 (cd. *Jobs act*, art. 21, comma 5).

Il **comma 6-undecies, introdotto dalla Camera dei deputati**, prevede che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, determinate somme siano versate - fino alla concorrenza dell'importo di 800 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato - a titolo di restituzione del prestito statale di cui al comma 6-*bis* e, per la parte eccedente, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.

Si tratta delle somme eventualmente confiscate o comunque pervenute allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali, anche diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che prima del commissariamento di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata, salvo quanto dovuto per spese di giustizia.

La loro destinazione è il finanziamento di interventi per il risanamento e la bonifica ambientale e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e Statte. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il **comma 7** fissa al 30 giugno 2017 il termine ultimo per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (cd. piano ambientale), che è stato approvato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014, comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 febbraio 2014, n. 53. La fissazione del termine al 30 giugno 2017 è conseguente a una **modifica approvata dalla Camera dei deputati**, che proroga di sei mesi il termine del 31 dicembre 2016 contenuto nel testo originario del decreto. La fissazione del predetto termine viene inserita attraverso la sostituzione del terzo periodo del comma 5 dell'articolo 2 del D.L. 1/2015, che demandava ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, la fissazione del termine ultimo per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni, nel rispetto dei termini massimi già previsti dall'articolo 2, comma 3-ter, del decreto-legge n. 61, disposizione che viene abrogata dalla norma in esame. Tale abrogazione è conseguente alla nuova fissazione del termine per l'attuazione del piano al 30 giugno 2017, considerato che la disposizione soppressa, tra l'altro, ribadiva il termine ultimo già previsto del 4 agosto 2016 per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni, fatto salvo il termine per l'applicazione della decisione 2012/135/UE della Commissione, del 28 febbraio 2012, relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT)¹¹ per la produzione di ferro ed acciaio. In luogo del riferimento esplicito al termine per l'applicazione della decisione europea, la disposizione in commento precisa che resta fermo il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa europea.

Si ricorda, infatti, che i primi due periodi del citato comma 5 dell'articolo 2, non modificati dalla norma in commento, dispongono rispettivamente che il piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sia stato realizzato, almeno nella misura dell'80 per cento, il numero di prescrizioni in scadenza a quella data e che, entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano. Tali disposizioni riproducono nella sostanza i primi due periodi dell'abrogato comma 3-ter dell'articolo 2 del D.L. 61/2013, che era stato inserito dall'articolo 22-quater, comma 4, del D.L. 91/2014; a differenza del D.L. 1/2015, per l'osservanza del piano, nei termini ivi previsti, si intendeva che, trattandosi di un numero elevato di prescrizioni con interconnessioni critiche, entro il 31 luglio 2015 fosse attuato almeno l'80 per cento delle prescrizioni in scadenza a quella data. Si segnala che, in data 4 agosto 2015, è stata trasmessa al Parlamento la Relazione sull'ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, nonché sullo stato dei controlli ambientali concernente i medesimi stabilimenti, aggiornata al 31 luglio 2015 (DOC CCIV, n. 5).

Si ricorda in questa sede che il Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria relativo all'ILVA di Taranto conclude (in virtù dell'art. 7, comma 1, lettera b), del D.L. 136/2013) tutti i procedimenti di riesame che discendono dall'autorizzazione integrata ambientale del 4 agosto 2011 e da quella del 26 ottobre 2012, come dettagliati dallo stesso D.P.C.M., "con esclusione di quelli che dovranno essere avviati a seguito dell'adempimento di prescrizioni e di quelli che comprendono impianti dello stabilimento non disciplinati dal piano". Sempre in virtù del citato art. 7 del D.L. 136/2013, il piano ambientale costituisce integrazione delle autorizzazioni integrate succitate. Il decreto del Ministro dell'ambiente n. 53 del 2014, richiamato nella norma in esame, ha aggiornato l'AIA del 26 ottobre 2012 in attuazione della prescrizione n. 57: filtri a manica per il trattamento dei fumi provenienti dal camino E312 impianto di agglomerazione.

¹¹ Con decreto direttoriale del 15 marzo 2012 del Ministero dell'ambiente, era stato disposto d'ufficio l'adeguamento dell'AIA, rilasciata con decreto del 4 agosto 2011, alle conclusioni delle migliori tecniche disponibili europee (BAT - *Best Available Techniques*) relative al settore siderurgico. Successivamente il Ministero dell'ambiente ha concluso il riesame dell'AIA (decreto prot. DVA/DEC/2012/0000547 del 26 ottobre 2012) per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ubicato nei comuni di Taranto e di Statte.

Quanto al termine ultimo del 4 agosto 2016, che era richiamato nel terzo periodo dell'abrogato comma 3-ter dell'articolo 2 del D.L. 61/2013, esso è stato stabilito dall'art. 1, comma 7, del D.L. 61/2013, recante disposizioni di carattere generale per il commissariamento straordinario delle imprese di interesse strategico nazionale, che ha fissato il termine in 36 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, avvenuta il 4 agosto 2013. Con riferimento al rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa europea, fino all'entrata in vigore del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 (attuativo della direttiva 2010/75/UE, c.d. direttiva IED, che ha sostituito la precedente direttiva n. 2008/1/UE, c.d. direttiva IPPC) il documento di riferimento per le BAT applicabili alle acciaierie era il *Best Available Techniques Reference Document on the Production of Iron and Steel* del dicembre 2001, recepito in Italia con il D.M. 31 gennaio 2005. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014 i limiti di emissione sono quelli previsti dalle «conclusioni sulle BAT per la produzione di ferro e acciaio» (decisione 2012/135/UE). L'art. 15, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE dispone che l'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscano che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT. L'art. 21, paragrafo 3, della medesima direttiva stabilisce l'adeguamento di tutte le condizioni di autorizzazione "entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT" vale a dire, nel caso degli impianti di produzione di ferro e acciaio (per i quali le conclusioni sulle BAT sono state pubblicate l'8 marzo 2012), entro l'8 marzo 2016. Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE, entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente riesamina e, se necessario, aggiorna tutte le condizioni di autorizzazione e garantisce che l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione. Si ricorda che il decreto di riesame dell'AIA emesso il 4 agosto 2011 è stato emanato proprio al fine di imporre, fin da subito, e quindi anticipando la scadenza dell'8 marzo 2016, il rispetto delle BAT approvate con la citata decisione 2012/135/UE.

Il comma 7 proroga, inoltre, al 30 giugno 2017 (in conseguenza della modifica sopra illustrata, che incide sulla proroga del termine ultimo per l'attuazione del Piano ambientale) il termine - di cui all'articolo 3, comma 3, del D.L. 207/2012 - fino al quale la società ILVA S.p.A. di Taranto è immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed è in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dall'autorizzazione integrata ambientale (rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla società ILVA S.p.A. con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2012/0000547, nella versione di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012), alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti, ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del predetto decreto n. 207, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel medesimo decreto n. 207.

L'articolo 3, comma 3, del D.L. 207/2012 - stabilendo l'immissione nel possesso dei beni dell'impresa a decorrere dal 3 dicembre 2012 (dall'entrata in vigore del D.L. 207/2012) per un periodo di 36 mesi (il termine è quindi scaduto il 3 dicembre 2015) - ha inciso sugli effetti del sequestro preventivo dei prodotti finiti e semilavorati emanato

dalla autorità giudiziaria il 26 novembre 2012. Il 5 dicembre 2012, infatti, la Procura di Taranto, adeguandosi al contenuto del decreto n. 207, ha rimesso nella disponibilità dell'ILVA gli impianti a caldo. A seguito del deposito delle motivazioni della sentenza della Corte costituzionale 9 maggio 2013, n. 85, è stato, inoltre, disposto il dissequestro dei prodotti finiti e semilavorati. Nelle citate relazioni sulla gestione dei commissari straordinari e sull'ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale sono riportati elementi di informazione sugli accadimenti legali/giudiziari.

Il **comma 7-bis, introdotto dalla Camera dei deputati**, prevede che le citate garanzie di sostegno all'accesso al credito (per le piccole e medie imprese che risultino fornitrici di beni e servizi connessi all'attività di risanamento ambientale o necessari alla continuazione dell'attività di società: articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20) siano concesse fino all'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria, a titolo gratuito e fino a un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per impresa. Ciò avverrà nei limiti della dotazione finanziaria predisposta allo scopo, ed ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, commi 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 26 giugno 2012¹².

Il **comma 8** introduce una nuova procedura per la modifica o l'integrazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto qualora si renda necessario in relazione alla realizzazione del piano industriale e finanziario proposto dall'aggiudicatario ai sensi del citato articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto legge n. 347 del 2003. Si prevede, infatti, che le modifiche o le integrazioni al piano sono autorizzate, su specifica istanza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro della salute, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, che tiene luogo, ove necessario, della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.). Nel corso dell'esame in sede referente è stato precisato che il D.P.C.M. deve essere adottato su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e che tale decreto garantisce l'integrale e costante rispetto dei limiti emissivi stabiliti a livello europeo. Il comma 8 prevede, inoltre, che la relativa istruttoria e quella per l'attuazione delle modifiche del piano sono effettuate ai sensi dei commi 5 e 9 dell'articolo 1 del D.L. 61/2013, ove compatibili, che rispettivamente¹³ disciplinano le procedure per l'approvazione

¹² Tale decreto individua, per gli interventi del Fondo, in relazione a tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie, settori economici di appartenenza e aree geografiche: la misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia; la misura della copertura massima delle perdite; l'importo massimo garantito per singola impresa; la misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia. È altresì definita la misura minima dell'accantonamento da operare, a titolo di coefficiente di rischio, per ogni operazione finanziaria ammessa alla garanzia del Fondo.

¹³ Il comma 5 disciplina la procedura di approvazione del Piano, che deve essere predisposto da un comitato di tre esperti, e prevede, inoltre, che lo schema di piano è reso pubblico. Il comma 9 prevede, tra

del piano e per lo svolgimento della conferenza di servizi nella realizzazione delle opere e dei lavori previsti dall'A.I.A. e dal piano medesimo.

Il **comma 10** dispone che le procedure, di cui si tratta nell'articolo, debbano svolgersi nel rispetto della normativa europea.

Al riguardo, si ricorda che gli *Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà* (2014/C 249/01), adottati ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, rilevano che gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione figurano tra i tipi di aiuti di Stato che presentano i maggiori effetti distorsivi: pertanto le imprese possono essere ammesse a ricevere aiuti ai sensi dei presenti orientamenti solo una volta ogni dieci anni (principio dell'aiuto «*una tantum*»). L'aiuto che viene concesso sotto forma di sostegno alla liquidità, limitato sia nell'ammontare che nella durata, suscita – secondo gli Orientamenti della Commissione - molte meno preoccupazioni riguardo ai suoi potenziali effetti nocivi e viene quindi approvato a condizioni meno rigide. Per incoraggiare l'uso di forme meno distorsive di aiuto gli orientamenti introducono la nuova nozione di «sostegno temporaneo per la ristrutturazione», il quale, come gli aiuti per il salvataggio, può essere concesso solo sotto forma di sostegno alla liquidità con un importo e una durata limitati. Si deve trattare di un aiuto sotto forma di garanzie su prestiti o di prestiti. Il sostegno temporaneo per la ristrutturazione può essere concesso per un periodo non superiore a 18 mesi, dal quale va detratto qualsiasi periodo immediatamente precedente di aiuti per il salvataggio. Prima della fine di tale periodo lo Stato membro deve approvare un piano di ristrutturazione, o un piano di liquidazione, o i prestiti devono essere rimborsati o le garanzie revocate. La remunerazione per il sostegno temporaneo per la ristrutturazione deve essere fissata a un tasso non inferiore al tasso di riferimento indicato nella Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione per le imprese deboli che presentano un livello di garanzia normale.

Si osservi peraltro che i predetti Orientamenti, relativamente al settore siderurgico, richiamano il piano d'azione della Commissione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile, COM(2013) 407), il quale stabilisce una serie di azioni intese a promuovere un settore siderurgico forte e competitivo ed una

l'altro, che, al fine dell'acquisizione di autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del commissario straordinario, convoca una conferenza dei servizi, che si deve pronunciare entro il termine di sessanta giorni dalla convocazione e che si esprime dopo avere acquisito, se dovuto, il parere della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, che si esprime sulla valutazione di impatto ambientale del progetto entro sessanta giorni dalla sua presentazione, o sulla verifica di assoggettabilità alla procedura medesima entro trenta giorni. Nei casi di attivazione delle procedure di VIA, il termine di conclusione della conferenza di servizi è sospeso per un massimo di novanta giorni. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi è adottata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e costituisce variante ai piani territoriali ed urbanistici, per la quale non è necessaria la valutazione ambientale strategica. Nel caso di motivato dissenso delle autorità preposte alla tutela ambientale, sanitaria, culturale o paesaggistica, il Consiglio dei Ministri si pronuncia sulla proposta, previa intesa con la regione o provincia autonoma interessata, entro i venti giorni successivi all'intesa. L'intesa si intende comunque acquisita decorsi trenta giorni dalla relativa richiesta.

serie di ambiti in cui le imprese del settore siderurgico possono usufruire di aiuti di Stato in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato. Tuttavia, gli Orientamenti rilevano che - nella presente situazione di notevole sovra capacità a livello europeo e mondiale - gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese siderurgiche in difficoltà non sono giustificati e dunque escludono il settore siderurgico dal campo di applicazione degli Orientamenti stessi. La Commissione applica dunque gli orientamenti agli aiuti concessi a tutte le imprese in difficoltà, ad eccezione di quelle che operano nel settore del carbone o dell'acciaio, come definito nell'allegato IV della Comunicazione della Commissione, *Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020*.

Occorre ricordare, inoltre, che, la Commissione europea in via generale, ai fini della valutazione della riconducibilità ad aiuto di Stato di un intervento di finanziamento di un'attività produttiva, applica il principio del "normale investitore di mercato" (*market economy investor principle*) (si vedano ad esempio la decisione della Commissione 2380/81/UE che definisce come aiuti di Stato "le misure...che non rispecchiano la fornitura di capitale di rischio secondo le normali pratiche commerciali in un'economia di mercato"). In estrema sintesi, si esclude che possa essere considerato un aiuto di Stato soltanto un finanziamento (ma il criterio ha anche portata più generale ed è applicabile anche ad altre forme di aiuto, quali, ad esempio la partecipazione al capitale di rischio) che sarebbe stato reso alle medesime condizioni e con le medesime aspettative di ritorno economico da parte di un operatore di mercato (decisione 2001/621/UE). Al riguardo si rappresenta che gli orientamenti della Commissione, nel valutare le singole fattispecie, sono inevitabilmente articolati considerata la necessità di valutare in concreto caso per caso le diverse situazioni ad essa di volta in volta sottoposte (decisione 2001/43/UE).

Da ultimo, si segnala che l'articolo 2 del regolamento UE n. 2015/1589, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dispone che, salvo disposizione contraria dei regolamenti adottati a norma dell'articolo 109 TFUE o di altre disposizioni pertinenti dello stesso, qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto deve essere notificato tempestivamente alla Commissione dallo Stato membro interessato. La Commissione informa immediatamente lo Stato membro interessato della ricezione della notifica.

Visto che il comma 10 prevede che le procedure di cui all'articolo 1 debbano svolgersi nel rispetto della normativa europea, si riporta di seguito il contesto normativo di riferimento riguardante le procedure di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale.

La valutazione di impatto ambientale è disciplinata nella parte seconda del D.Lgs. 152/2006 (cd. codice ambientale) in attuazione della normativa europea. Il Titolo I della parte seconda comprende i principi generali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale e dell'autorizzazione integrata ambientale. In merito al rapporto tra i due procedimenti, l'articolo 10, comma 1, del d.lgs. 152/2006 dispone, tra l'altro, che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato XII alla medesima parte seconda. In tali casi, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 29-ter e il provvedimento finale

le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29-*sexies* e 29-*septies* del medesimo decreto legislativo n. 152, che sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-*octies*, 29-*decies* e 29-*quattuordecies*. Il Titolo III della parte seconda del d.lgs. 152/2006 disciplina le modalità di svolgimento della V.I.A. che comprendono la verifica di assoggettabilità (cd. *screening*), lo studio di impatto ambientale, la presentazione e la pubblicazione del progetto, lo svolgimento di consultazioni e il monitoraggio. Merita segnalare che l'articolo 2 della direttiva 2011/92/UE dispone, ai paragrafi 4 e 5, tra l'altro, che gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della direttiva, qualora l'applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della direttiva medesima e che, qualora un progetto sia adottato mediante un atto legislativo nazionale specifico, gli Stati membri hanno facoltà di esentare tale progetto dalle disposizioni in materia di consultazione pubblica di cui alla direttiva, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della stessa direttiva. Gli Stati membri informano la Commissione, ogni due anni a decorrere dal 16 maggio 2017 in merito ad ogni applicazione dell'esenzione.

Il comma 9, che è stato integralmente sostituito nel corso dell'esame della Camera dei deputati, prevede che le modifiche e le integrazioni del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e di altri titoli autorizzatori, diverse da quelle necessarie per l'attuazione del Piano industriale e autorizzate in base a quanto disposto dal comma 8, siano adottate in applicazione delle procedure riguardanti l'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 (*Norme in materia ambientale*)¹⁴, nonché delle altre discipline ordinarie di settore.

La nuova formulazione del comma 9 provvede, pertanto, a sostituire il testo originario del decreto legge, che sopprime invece il riferimento alle procedure di cui agli articoli 29-*octies* e 29-*nonies* del citato decreto legislativo per il rinnovo, il riesame o l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, che erano richiamate - nell'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 1 del D.L. 61/2013 - per la modifica dei contenuti del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.

In conseguenza della nuova formulazione del comma 9: resta ferma in via generale la possibilità di modificare i contenuti del Piano ambientale attraverso le

¹⁴ Il Titolo III-*bis* della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 disciplina l'autorizzazione integrata ambientale con riguardo ai contenuti della domanda, al procedimento per il rilascio e per il rinnovo, alle sanzioni. L'articolo 29-*octies* disciplina il rinnovo dell'A.I.A. o il riesame della stessa. Tale riesame viene effettuato dall'autorità competente quando l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite o sono disponibili nuove tecniche per garantire una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi oppure quando nuove norme o la sicurezza di esercizio lo esigano. L'articolo 29-*nonies* disciplina invece l'aggiornamento dell'A.I.A. in caso di modifiche agli impianti. Il comma 2 di tale articolo prevede che, nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché nessuna modifica sostanziale progettata dal gestore sia effettuata senza un'autorizzazione concessa conformemente alla direttiva medesima.

procedure ordinarie previste nella normativa ambientale vigente (e richiamate nel citato ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 1 del decreto legge n. 61 del 2013); si provvede a specificare che le modifiche e le integrazioni del Piano ambientale, non necessarie per l'attuazione del Piano industriale, devono comunque essere adottate nel quadro delle procedure ordinarie concernenti l'autorizzazione integrata ambientale.

Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, sono stati, infine, inseriti due commi aggiuntivi, volti a:

- prevedere l'obbligo per l'aggiudicatario - ai sensi dell'articolo 4, comma 4-*quater*, del D.L. 347/2003 - di presentare al Parlamento, per almeno cinque anni, una relazione semestrale relativa allo stato di riconversione industriale e alle attività di tutela ambientale e sanitaria dello stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto (**comma 8-bis**);
- prevedere l'invio al Parlamento, da parte dei commissari del gruppo ILVA, di una relazione sull'attività posta in essere con riguardo al materiale presente nello stabilimento dell'ILVA di Taranto che possa contenere amianto o materiale radioattivo entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (**comma 10-bis**).